

Citta' metropolitana di Torino

P13376 - D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Determinazione del Dirigente n. 5706 del 12/09/2023 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzi, in Comune di Cavour, ad uso agricolo, assentita alla Società Semplice CASCINA PASCHERE.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5706 del 12/09/2023; Codici Univoci: TO-P-10971 - TO-P-10972.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

(...omissis...)"

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Società Agricola CASCINA PASCHERE S.S. con sede legale a Cavour, Via Paschere n. 45, P. IVA 12603940011, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi profondi metri 25,40 (pozzo "Severina") e 23,10 (pozzo "Della Ferrera"), in falda superficiale, in Comune di Cavour - località Via Pertengo n. 45 - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 51 Particella 70 (pozzo "Severina") Foglio 70 Particella 112 (pozzo "Della Ferrera") - in misura di litri/s massimi complessivi 20,00 e medi 5,7 per complessivi metri cubi annui 90.000 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 15/04 al 15/10 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 05/09/2023 repertorio n. 97, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 10-8-1999, data nella quale le acque sotterranee hanno acquisito titolo pubblico ai sensi del D.P.R. 238/1999 e s.m.i., subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
9. di dare atto e di dichiarare che, dai dati rilevabili dall'istruttoria, non risulta che l'operazione oggetto del presente provvedimento presenti elementi di anomalia ai sensi della normativa vigente

in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i.) tali da proporre l'inoltro di evidenze al Gestore delle comunicazioni dell'Ente.

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 05/09/2023
"(... omissis ...)